

## REGOLAMENTO (UE) N. 1139/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

**recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf sono stati aggiunti all'allegato 1 mediante regolamento (CE) n. 246/2006<sup>(2)</sup>, a seguito della decisione del Comitato per le sanzioni dell'ONU, istituito ai sensi della risoluzione 1267(1999) del Consiglio di sicurezza relativa ad Al-Qaeda, ai Talebani e alle persone ed entità associate, di aggiungerli al proprio elenco consolidato.
- (2) Il 29 settembre 2010 il Tribunale<sup>(3)</sup> ha annullato il regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte che riguarda Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf a motivo della violazione dei diritti della difesa, del diritto al controllo giurisdizionale e del diritto di proprietà.
- (3) La Commissione ha fornito le motivazioni a Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf, rispettivamente il 22 settembre 2009, il 7 agosto 2009 e l'11 agosto 2009, dopo l'avvio del suddetto procedimento giudiziario del Tribunale, sanando in tal modo l'inadempimento rilevato dal Tribunale.
- (4) In considerazione di quanto precede, la decisione di inserire nell'elenco Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Moham-

med Al-Faqih e Tahir Nasuf deve pertanto essere sostituita da una nuova decisione adottata a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002 per garantire la coerenza con la decisione del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite e tenendo conto degli obiettivi del congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002.

- (5) Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di prevenzione, e data la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla decisione adottata nel 2006, questa nuova decisione deve applicarsi a decorrere dall'11 febbraio 2006.
- (6) Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf hanno già avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito alle motivazioni ad essi fornite a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 7 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 881/2002. La Commissione ha comunicato dette osservazioni al Comitato per le sanzioni e sta riesaminando, secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2002, le sue decisioni di imporre misure restrittive nei loro confronti. I risultati del riesame saranno comunicati a Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 febbraio 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> Cause riunite da T-135/06 a T-138/06.

